

Avvocato Commercialista **Eugenio** Testoni
Avvocato **Stefano** Legnani
Dottore Commercialista **Alessandro** Bondesan
Dottore Commercialista **Giovanni** Peluso
Avvocato **Carlo** Testoni

Via Giovio 16
22100 **Como**
Tel. +39 031 262257
Fax +39 031 270274
info@studiotestoni.it
www.studiotestoni.it

04.2023

Febbraio

Modello di comunicazione per i bonus energia e gas

Comunicazione per i bonus energia e gas

Per i beneficiari dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di Ottobre e Novembre 2022, **a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito** non ancora fruito, è stato istituito l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 1 co. 8 del DL 144/2022.

Oggetto del modello

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2023/44905 del 16 febbraio 2023 ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione con oggetto la fruizione dei seguenti crediti d'imposta:

- Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al mese di **dicembre 2022**;
- Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi ai mesi di **ottobre e novembre 2022**;
- Crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al **terzo trimestre 2022**.

Scadenza

Ricordiamo che i crediti d'imposta di cui sopra devono essere utilizzati in compensazione in F24 entro la scadenza del **30 settembre 2023**. Il nuovo modello di comunicazione deve essere inviato dal beneficiario dei crediti d'imposta direttamente — oppure avvalendosi di un soggetto incaricato come il nostro Studio — esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate **entro il 16 marzo 2023**. Eventuali compensazioni successive e non comunicate **non sono ammesse** e comportano lo scarto dell'utilizzo del credito nel caso in cui l'ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo comunicato.

Esonero dall'obbligo di comunicazione

È tuttavia previsto l'**esonero** dall'obbligo di trasmissione della comunicazione nel caso in cui il beneficiario abbia già **interamente utilizzato** il credito maturato in **compensazione** tramite F24.

Si evidenzia infine che il beneficiario potrà inviare **una sola comunicazione** valida **per ciascun credito d'imposta** maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell'eventuale ammontare già utilizzato in compensazione con il modello F24 fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la precedente comunicazione non sia stata annullata.

Siamo come sempre a disposizione per ulteriori chiarimenti e per la presentazione delle comunicazioni.